

◆ - 7 SET. 2011 ◆



Prot. n. D319/519553
A.A. - 2011 - 16

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Atto di indirizzo
per l'individuazione, nell'ambito dei lavori pubblici,
del contratto collettivo di lavoro applicabile al
personale operante nel settore dell'archeologia**

TRA

Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Vicepresidente Alberto Pacher e dall'Assessore alla Cultura, rapporti europei e cooperazione Franco Panizza;

Consorzio dei Comuni Trentini, rappresentato dal Presidente Marino Simoni;

Associazione Artigiani e Piccole imprese della Provincia di Trento, rappresentata dal Presidente Roberto de Laurentis;

Associazione Industriali della Provincia di Trento, rappresentata dal Presidente Paolo Mazzalai;

Federazione Trentina della Cooperazione, rappresentata dal Presidente Diego Schelfi

Unione Commercio Turismo Servizi Professioni e Piccole Medie Imprese, rappresentata dal Presidente Giovanni Bort;

Confesercenti del Trentino, rappresentata dal Presidente Loris Lombardini;

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, rappresentato dal Presidente Antonio Armani;

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, rappresentato dall'arch. Mario Agostini;

C.G.I.L. – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Paolo Burli;

C.I.S.L. – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Lorenzo Pomini;

U.I.L. – Segreteria Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Ermanno Monari

Schema di atto di indirizzo per l'individuazione, nell'ambito dei lavori pubblici, del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale operante nel settore dell'archeologia.

- Considerato che in virtù del Nuovo Statuto di Autonomia della Regione Trentino - Alto Adige (D.P.R. 31.8.1972, n. 670 e del successivo D.P.R. 1.11.1973, n. 690), la Provincia autonoma di Trento ha il compito istituzionale della tutela e della realizzazione delle opere volte alla conservazione delle testimonianze archeologiche presenti nel sottosuolo;
- vista la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 e ss.mm., recante "*Nuove disposizioni in materia di beni culturali*" e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- visto l'articolo 240, comma 2, del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che dà la definizione di scavo archeologico;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, che disciplina, nel Capo X *ter*, i lavori sui beni culturali e, in particolare l'articolo 58.13 (relativo, tra l'altro, all'esecuzione di scavi archeologici anche subacquei), il quale prevede che essi "*sono affidati separatamente dai lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano opportuno l'affidamento congiunto*";
- considerato altresì che nella legislazione provinciale, anche sotto l'aspetto progettuale, viene riconosciuta allo scavo archeologico una propria specificità in quanto l'articolo 52, comma 4, della medesima legge provinciale n. 26, dispone che: "*L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è preventivamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture*";
- appurato quindi che gli scavi archeologici sono trattati nel settore dei lavori pubblici, per il quale è assolutamente prevalente la presenza di imprese che applicano, in ambito nazionale, il contratto collettivo dell'edilizia;
- visto l'Ordine del giorno n. 116 approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 17 dicembre 2009, concernente l'impegno della Giunta provinciale a far sì che "*le ditte appaltatrici si impegnino ad applicare agli operatori archeologici che lavorano in cantiere un contratto che garantisca loro tutele e condizioni coerenti con le mansioni svolte e la specifica professionalità*";
- considerato che nel territorio della Provincia di Trento, nell'ambito della ricerca archeologica, l'attività di scavo è svolta da una pluralità di ditte che svolgono esclusivamente attività di ricerca archeologica (categoria OS25) e che esse applicano, in modo disomogeneo, una pluralità di Contratti collettivi di lavoro diversi per l'inquadramento dei loro dipendenti (artigianato, studi professionali, industria, edilizia, etc.);
- visto l'atto di indirizzo sottoscritto data 4 novembre 2010, concernente l'applicazione di criteri per l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e rilevato che il punto 5 dell'atto di indirizzo servizi recita: *Sul territorio della Provincia, al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità del servizio reso agli utenti ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra le imprese, i capitolati dovranno prevedere che l'appaltatore, il concessionario o il subappaltatore di servizi di pubblica utilità siano tenuti ad applicare al personale impiegato nell'appalto le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e*

rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le parti sociali presenti al Tavolo Appalti individuano con protocollo con la Provincia e la rappresentanza dei Comuni, per ciascun settore di attività, il contratto collettivo nazionale di riferimento ai fini della verifica delle condizioni economico normative minime da applicare al personale coinvolto negli appalti.

In ogni caso i bandi di gara per servizi precedentemente gestiti in appalto dovranno prevedere condizioni economico normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi territoriali applicati dal precedente appaltatore, ad eccezione di quelle negoziate a livello aziendale o attribuite ad personam.”;

- visto l'atto di indirizzo sottoscritto in data 22 dicembre 2010, concernente l'applicazione di criteri per l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori;
- rilevato che nell'ambito dei lavori pubblici nella Provincia di Trento è necessario garantire e mantenere i livelli di eccellenza raggiunti nella ricerca – scavo e tutela dei beni archeologici nonché perseguire la massima qualità della committenza nel rispetto delle regole preposte a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- visto l'Avviso Comune delle Parti Sociali di data 3 agosto 2010, nel quale si afferma, per le motivazioni in esso espresse, che il contratto di riferimento per le attività lavorative svolte nei cantieri del settore dell'archeologia “è rappresentato dai CCNL “Edilizia”omissis con i relativi contratti integrativi provinciali”;
- considerato che il contratto collettivo nazionale del settore edile disciplina dal 2004 le figure del responsabile del recupero archeologico, dell'operatore archeologico, dell'operaio in cantiere archeologico e dell'operaio specializzato in cantiere archeologico all'interno delle imprese che svolgono come attività prevalente quella edile, e che pertanto risulta essere ad oggi l'unico contratto applicabile al settore archeologico;
- ritenuto infine necessario garantire nell'ambito del settore archeologico l'applicazione dei principi contenuti nell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici nonché estendere al medesimo la previsione del punto 5 dell'atto di indirizzo del 4 novembre 2010.

Ciò premesso e considerato i componenti del Tavolo di lavoro per gli appalti sottoscrivono il presente atto di indirizzo che impegna la Provincia Autonoma di Trento, per sé e i suoi enti strumentali, i Comuni e le Comunità a prevedere, nell'assegnazione di lavori che implicino, o possano implicare, scavi archeologici, che l'appaltatore applichi al personale impiegato nell'appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal c.c.n.l. dell'edilizia e dagli eventuali accordi territoriali per tutte le gare d'appalto e i lavori in diretta amministrazione ivi inclusi i cottimi fiduciari.

La Provincia si impegna a dare esecuzione al presente Atto di indirizzo per i lavori assegnati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, - 6 SET. 2011


per la Provincia Autonoma di Trento
Vicepresidente Alberto Pacher




Assessore Franco Panizza




per il Consorzio dei Comuni Trentini



per l'Associazione Artigiani e Piccole
imprese della Provincia di Trento




per l'Associazione Industriali della
Provincia di Trento




per la Federazione Trentina della
Cooperazione



per l'Unione Commercio Turismo Servizi
Professioni e Piccole Medie Imprese




per la Confesercenti del Trentino



per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Trento




per l'Ordine degli Architetti della Provincia
di Trento



per la C.G.I.L. - Segreteria Provinciale di
Trento

per la C.I.S.L. - Segreteria Provinciale di
Trento



per la U.I.L. - Segreteria Provinciale di
Trento